

**COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI**

**VARIANTE P.R.G.C. n. 62**

L. R. 5/2007 e s.m.i

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA PROCEDURA DI VAS**



Arch. Fabiana Brugnoli

---

Novembre 2019

## **Indice**

1. Premessa
  - 1.1 Scopo del documento
  - 1.2 Contenuti e struttura del documento
  
2. Descrizione sintetica della variante
  - 2.1 Valutazione degli impatti
  
3. Identificazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma
  
4. Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006
  
5. Conclusioni

## **1. Premessa**

Il presente documento si sviluppa in attuazione alle disposizioni di cui alla Direttiva comunitaria 2001/42/CE che ha l'obiettivo *“di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la Valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente”*.

Il Decreto Legislativo 152/2006 di recepimento della direttiva europea è stato modificato, per la parte relativa alla Valutazione Ambientale Strategica, dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13/02/2008. L'art. 35 del nuovo Decreto, recante *“Disposizioni transitorie e finali”*, prevede che fino all'adeguamento delle normative regionali al nuovo testo legislativo trovino diretta applicazione le disposizioni regionali vigenti in materia di V.A.S.

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 dispone che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma). Tutti i piani/programmi, comprese le varianti/modifiche a quelli vigenti, che non sono *“automaticamente”* soggetti alla procedura di Vas, sono da assoggettare alla procedura di verifica di cui all'art. 5 della L.R. 11/2005.

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'Allegato 1 Parte II della Direttiva 2001/42/CE.

Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia.

### **1.1 Scopo del documento**

Il presente rapporto ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie all'autorità che deve esprimere il provvedimento di verifica.

Per la variante in esame la Giunta Comunale, individuata come autorità competente, dovrà valutare ai sensi della L.R.16/2008 art. 4 comma 3 se le previsioni derivanti dall'approvazione della stessa possono avere effetti significativi sull'ambiente sulla base della presente relazione di verifica di assoggettabilità.

---

<sup>1</sup> Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente.

## **1.2 Contenuti e struttura del documento**

Il presente rapporto è redatto con riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del Decreto Legislativo 152/2006 e comprende una descrizione della variante e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dalla sua attuazione. I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità dell'Allegato 1 della parte II del decreto legislativo 152/2006.

## **2. Descrizione sintetica della variante**

I contenuti proposti dalla variante sono sinteticamente i seguenti:

### 2.1.1. modifiche alla zonizzazione delle zone B

Sono proposti parziali assestamenti della zonizzazione delle zone B di completamento residenziale

Le modifiche ricadono tutte nell'ambito del tessuto urbano e riguardano sia la riclassificazione di zone B vigenti in zone di "verde privato", "verde di protezione degli abitati" e "verde agricolo" ( cfr. paragr. 3.1. della Relazione di variante ) che ampliamenti di zone B vigenti. ( cfr. paragr. 3.2. della Relazione di variante )

Tali ampliamenti interessano aree urbanizzate .

### 2.1.2. altre modifiche zonizzative

E' proposta la registrazione della perimetrazione della zona D1 industriale compresa all'interno del Piano territoriale Infraregionale del CIPAF che costituisce mera trascrizione di un piano attuativo vigente .

### 2.1.3. modifiche zonizzative conseguenti all'azione di reiterazione dei vincoli

Le azioni di modifica della zonizzazione conseguenti alla reiterazione dei vincoli riguardano la riclassificazione di aree per le quali non si è inteso proporre la reiterazione ( cfr. paragr. 4.3.5.della Relazione di variante )

Le aree non reiterate vengono riclassificate come "verde di protezione degli abitati", "verde privato" e "zona E4.1. – zone agricole e paesaggistiche normali" .

Per due aree già edificate di proprietà comunale è proposta la riclassificazione in zona B con la finalità di riutilizzare i fabbricati esistenti .

Viene inoltre individuata un'area da destinare a " *servizi e attrezzature collettive extrastandard – AD area decollo volo a vela* " per la quale la norma proposta non prevede alcun intervento né di edificazione né di infrastrutturazione.

#### 2.1.4. modifiche normative

Sono stralciati contenuti connessi con la riclassificazione delle aree destinate a servizi e attrezzature collettive non reiterate , implementato il contenuto dell'art. 8 (ZTO B: Lotti edificati o liberi)\_ , proposta una parziale modifica degli artt. 20 (ZTO D3: Insediamenti industriali-artigianali singoli) e 23 (ZTO D3/H3: Insediamenti artigianali-commerciali singoli), inserito l'articolo che norma la zona D1 .

Non sono proposti aumenti degli indici fondiari né dei rapporti di copertura.

Per i suoi contenuti la variante segue la procedura di cui all'art.63 sexies ( Disposizioni per le varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici ) L.R.5/2007 s.m.i.

### **2.1 Valutazione degli impatti**

Le modifiche zonizzative apportate comportano una diminuzione del consumo di suolo pari a mq. 11.345 ( cfr. Tabella E di Relazione di Variante )

La superficie in aumento delle zone B è pari a mq. 5399( cfr. Tabella F di Relazione di Variante ) e riguarda sostanzialmente la riclassificazione in zona B di aree di proprietà comunale già edificate ( zone P1 n. 125 e 222 ) .

Il dato della CIRTM , registrato in Variante PRGC n. 61 in 15.254 unità, si aggiorna a 15.203 unità con un aumento di 27 unità computato attraverso il parametro medio (MQ 200 per ABITANTE) elaborato in sede di Variante generale n. 20.

Gli impatti derivanti dalle azioni di variante sono pertanto non significativi in quanto comportano diminuzione del consumo di suolo e un incremento del carico insediativo non significativo.

### **3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma**

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali.

**Aria** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante comportano un aumento non significativo del carico insediativo;

**Acqua** – non sono rilevabili effetti sul consumo di acqua conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante comportano un aumento non significativo del carico insediativo ;

**Suolo** –sono rilevabili effetti positivi conseguenti agli interventi in programma in quanto la variante prevede azioni che comportano una diminuzione del consumo di suolo;

**Rischi naturali** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

**Natura e biodiversità** – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le aree individuate dalla variante sono interne ad ambiti antropizzati;

**Rifiuti** – non sono rilevabili effetti significativi nella produzione di rifiuti conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante comportano un aumento non significativo del carico insediativo;

**Rumore** - non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

**Energia** - non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma in quanto le azioni di variante comportano un aumento non significativo del carico insediativo;

**Paesaggio** –gli interventi proposti comportano effetti positivi sulle caratteristiche del paesaggio ;

Le modifiche individuate come variazioni B) e C) ( cfr. paragr. 7 della Relazione di variante ) interessano aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 in quanto ricadenti entro i 150 m dalla sponda di corsi d'acqua tutelati ai sensi dell'art. 142, comma c) del D.Lgs.42/2004 .

Non sono rilevabili effetti sui valori paesaggistici in quanto si tratta di aree già edificate , per le quali viene proposta la riclassificazione in zona B .

L' azione di variante risulta compatibile con i contenuti del Piano Paesaggistico Regionale e specificatamente con quelli dell'art. 23 “Fiumi, torrenti e corsi d'acqua”.

**Popolazione;** non sono rilevabili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma ;

**Patrimonio culturale/architettonico/archeologico** – non sono rilevabili effetti conseguenti agli interventi in programma ;

#### **4 . Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006**

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*  
I contenuti della variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale generale.
- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*  
I contenuti della variante non influenzano altri piani e programmi.
- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*  
Le modifiche apportate dalla variante non sono relazionabili con temi generali in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.  
La variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).
- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*  
I contenuti della variante, per la loro natura ed entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.
- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*  
I contenuti della variante, per la loro natura ed entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*  
In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante quali l'aumento del consumo di suolo, l'incremento delle emissioni inquinanti atmosferiche e acustiche, l'alterazione del paesaggio, l'aumento di consumi idrici ed energetici risultano non significativi.
- *natura transfrontaliera degli effetti,*  
La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.
- *rischi per la salute umana o per l'ambiente*  
I contenuti della variante non determinano rischi per la salute umana o per l'ambiente.



- *entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*

L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'ambito comunale.

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
- *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

Alcune delle aree oggetto della presente variante sono interessate da vincolo paesaggistico ai sensi della parte III del Codice. La natura delle variazioni urbanistiche apportate è tale da non compromettere o alterare le caratteristiche naturali dei beni vincolati.

- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

Il territorio del Comune di Gemona del Friuli è interessato dai seguenti siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale:

- SIC IT 3320013 – Lago Minisini e Rivoli Bianchi in comune di Gemona
- SIC IT 3320012 – Prealpi Giulie Settentrionali nei comuni di Venzone e di Lusevera
- SIC IT 3320021 – Torbiera di Casasola e Andreuzza nel comune di Buia
- SIC IT 3320015 – Valle del Medio Tagliamento nei comuni di Osoppo e Trasaghis

Le variazioni proposte interessano aree esterne e distanti dai siti, non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali o alterare in senso negativo il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

Viene di seguito riportata la Tabella di Sintesi della corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'All. I al D. Lgs. 4/2008.

<b>Corrispondenza tra contenuti della variante e i Criteri dell'all. I al D. Lgs 4/2008</b>	
<b>Criteri Allegato</b>	<b>Contenuti della verifica</b>
<b>1. Caratteristiche del piano, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:</b>	
in quale misura il piano stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse	i contenuti della variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico generale.
in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati	la variante non influenza altri piani o programmi.
la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile	le modifiche apportate dalla variante non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.
problemi ambientali pertinenti al piano o al programma	non si rilevano problemi ambientali connessi con l'attuazione della variante in esame.
la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)	la variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente (rifiuti, acque, ecc).
<b>2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi</b>	
probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti	gli effetti derivanti dall'attuazione della variante non sono significativi
carattere cumulativo degli impatti	non sono rilevabili
natura transfrontaliera degli impatti	la variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera
rischi per la salute umana o per l'ambiente	non sono rilevabili
entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)	l'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'ambito comunale.
impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale	non sono rilevabili impatti

## **5. Conclusioni**

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n. 62 al PRGC del comune di Gemona del Friuli non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in quanto essa:

1. determina una diminuzione del consumo di suolo e un aumento non significativo del carico insediativo
2. non determina effetti significativi sull'ambiente;
3. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006;
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.